

CONSULTAZIONE DIRETTIVA DERIVAZIONI

Delibera 8/2015 Autorità di Bacino del Distretto del Fiume Po

Osservazioni di Elettricità Futura

20 novembre 2017

Introduzione

L'Autorità di Bacino del Distretto del Fiume Po (cfr. *infra* AdB Po) ha avviato il processo di revisione della direttiva sulla *“Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”* (cfr. *infra* Direttiva Derivazioni), approvata nella versione vigente con Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'AdB Po.

Tale aggiornamento, ritenuto opportuno alla luce delle risultanze emerse dai primi 18 mesi di applicazione sperimentale, è in ogni caso reso necessario dalla pubblicazione delle Linee Guida Ministeriali *“Valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”*, adottate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA n. 29 del 13 febbraio 2017.

Le principali modifiche riguardano l'estensione dell'applicazione della Direttiva Derivazioni anche ai nuovi bacini aggregati al distretto idrografico del fiume Po (in specie, Fissero Tartaro Canalbianco, Reno, Conca Marecchia e fiumi romagnoli), l'integrazione di alcuni indicatori ambientali utili a valutare l'impatto morfologico introdotti dalle Linee Guida ministeriali e infine l'introduzione di specifiche indicazioni sulle modalità che l'Autorità del distretto adotterà per emettere i propri pareri di compatibilità delle derivazioni previsti dal Piano di bilancio idrico.

La Direttiva Derivazioni prevede, a completamento del documento di normazione, un documento di inquadramento degli *“Aspetti metodologici e procedurali”* e specifici allegati di natura tecnica:

- l'Allegato 1 *“Applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali”*;
- l'Allegato 2 *“Applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee”* – che illustra gli aspetti applicativi della metodologia riferiti alle acque sotterranee;
- l'Allegato 3 *“Valutazione delle derivazioni idriche a scala di bacino idrografico”*.

L'AdB Po, per finalizzare il processo di aggiornamento della Direttiva, ha sviluppato un processo di consultazione - cui Elettricità Futura ha preso parte - strutturato nelle seguenti fasi:

1. prima raccolta di osservazioni alla fine del periodo di applicazione sperimentale della Direttiva (terminato a giugno 2017);

2. tavolo di confronto con i principali portatori di interesse per discutere gli elementi di criticità della Direttiva Derivazioni e le possibili modifiche (in data 26 settembre 2017);
3. presentazione pubblica della Direttiva Derivazioni ed introduzione alle prime modifiche apportate sulla scorta dei contributi ricevuti, tra cui il nuovo Allegato 3 (in data 19 ottobre 2017);
4. consultazione pubblica della Direttiva Derivazioni con specifico riferimento all'Allegato 3 e ai nuovi valori-soglia per la valutazione dell'impatto della derivazione a scala di corpo idrico di cui agli allegati 1 e 2 (scadenza in data 20 novembre 2017).

Osservazioni Preliminari

Elettricità Futura ha già avuto modo di evidenziare – in sede di Consultazione sulla *Strategia Energetica Nazionale 2017* promossa al Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambite e della Tutela del Territorio e del Mare – l'essenzialità di definire una strategia di lungo termine per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni fra l'80 e il 95% al 2050. Tale obiettivo potrà essere raggiunto, in Italia come in Europa, attraverso il pieno completamento del processo di transizione energetica verso un sistema elettrico nel quale la produzione di elettricità e la continuità della fornitura saranno assicurate da fonti rinnovabili, impianti termoelettrici a fonti fossili ad alta efficienza e basso impatto ambientale e impianti di stoccaggio.

Un percorso di evoluzione così ambizioso richiederà la definizione di strumenti normativi e di policy in grado di guidare il cambiamento in modo efficace, con interventi mirati alla valorizzazione delle specifiche filiere e all'accompagnamento dello sviluppo di tecnologie e modelli di produzione innovativi.

Elettricità Futura ritiene che lo scenario al 2030 sarà determinato dall'effetto simultaneo di diversi fattori che delineeranno un processo di transizione in grado di valorizzare i punti di forza del nostro settore elettrico:

- Riduzione delle emissioni climalteranti per i settori ETS del 48% rispetto al 2005
- Penetrazione del vettore elettrico pari al 25% dei consumi finali di energia
- Riduzione dell'intensità energetica italiana di almeno il 25%
- Sicurezza e competitività del sistema
- Le nuove tecnologie
- **Sviluppo delle rinnovabili elettriche ad almeno il 50% del Consumo Finale Lordo di elettricità**

In particolare, rispetto alle fonti rinnovabili (cfr. infra FER), tra le quali quella idroelettrica esercita ruolo di primaria importanza, Elettricità Futura osserva come esse contribuiscano già oggi intorno al 35% del consumo finale lordo di energia elettrica e siano già, in molti casi, competitive rispetto alle tecnologie convenzionali.

Al 2030, tali fonti potranno coprire almeno il 50% del consumo finale lordo di elettricità, assumendo che i consumi crescano verso valori dell'ordine di 340 TWh. Il contributo delle FER potrà anche essere maggiore nel caso in cui i consumi di elettricità superino tali valori e siano coperti sostanzialmente da produzione da fonti rinnovabili.

Per conseguire una simile crescita sono necessarie misure affinché le FER possano continuare a svilupparsi efficacemente e in maniera sostenibile sia nel breve periodo (al 2020), sia nel più lungo processo di transizione che condurrà al 2030.

In questa sede è opportuno richiamare brevemente come uno sviluppo efficiente delle FER richiederà anche una forte semplificazione amministrativa del *permitting*.

La progressiva riduzione del costo delle tecnologie rinnovabili renderà tali fonti sempre più competitive. Ciò nonostante, resta fondamentale il ricorso a strumenti di stabilizzazione del flusso dei ricavi che eliminino l'esposizione al rischio di volatilità di commodity esogene e, quindi, consentano di abbattere il costo del capitale necessario per l'investimento e che questi interventi, unitamente a strumenti di stabilizzazione dei ricavi. Tali strumenti dovrebbero essere anche destinati alla valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti in passato, consentendo in tal modo di promuovere interventi di repowering i quali consentono di sfruttare nel migliore dei modi i siti più vocati minimizzando l'impatto ambientale delle installazioni.

Lo sviluppo della fonte idroelettrica si posiziona pienamente in questo contesto di sviluppo nazionale, che trova le sue basi in processi di sviluppo locali, di distretto, bacino o sito specifici, adatti alla contemporaneità di tutte le esigenze e le aspettative dei latori di interessi legittimi, dei cittadini, delle Organizzazioni non Governative, delle differenti categorie di produttori e operatori del settore economico, delle istituzioni preposte alla tutela del territorio e degli stakeholder istituzionali cui è demandata la definizione di una politica ambientale ed energetica di medio e lungo termine.

I grandi impianti idroelettrici, ed in particolare quelli a bacino, hanno inoltre una valenza strategica su scala nazionale: riducono la dipendenza energetica dall'estero garantendo una produzione endogena di energia elettrica programmabile e hanno un ruolo fondamentale per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale (bilanciamento costante domanda/offerta), fino alla capacità di partecipare alla riaccensione del sistema elettrico in caso di *black out* estesi (servizio di *black start*). Inoltre tipicamente partecipano significativamente alla pulizia delle acque e degli alvei.

Alla luce di tali premesse metodologiche e di principio, Elettricità Futura riporta nel seguito le proprie osservazioni alla consultazione in corso con riferimento sia all'Allegato 3, sia alla tematica afferente parametri-soglia sia la più complessa normativa in corso di approvazione sulla Direttiva Derivazioni, elaborate anche sulla scorta delle esperienze sul territorio riportate dai propri associati.

Tali osservazioni sono strutturate secondo lo schema seguente:

- **Osservazioni all'Allegato 3**, che costituisce il maggiore elemento di novità rispetto al testo originario della Direttiva, e sul quale pertanto è stato posto particolare accento nell'ambito della presente consultazione;
- **Considerazioni sui parametri-soglia** di cui agli allegati 1 e 2;

- **Considerazioni sulla metodologia** introdotta dalla Direttiva Derivazioni. Tali ultime osservazioni - in parte già esposte nei precedenti momenti di confronto organizzati dalla AdB Po - si ritiene che siano imprescindibili dal quelle esposte in tema di Allegato 3 e Parametri-soglia e costituiscano parte integrante dei commenti afferenti gli aspetti specifici esaminati. In particolare si focalizzano su:
 - Campo di applicazione della Direttiva Derivazioni
 - Aree precluse
 - Duplicazione valutazioni ambientali già previste
 - Inadeguatezza delle soglie
 - Difficoltà nel reperimento di dati affidabili
 - Applicazione della Direttiva ai rinnovi
 - Derivazioni a impatto trascurabile

Osservazioni all'Allegato 3

Si ritiene necessario chiarire che le valutazioni di compatibilità delle derivazioni idriche a scala di bacino contenute all'Allegato 3 siano da applicare esclusivamente alle derivazioni dissipative (quelle che comportano un "consumo" di risorsa, ovvero un effetto di riduzione dei deflussi idrici naturali nel reticolo idrografico a valle della sezione di derivazione), e non dunque alle derivazioni "non dissipative", anche se dotate di serbatoio di accumulo, che, come meglio evidenziato nel seguito delle presenti osservazioni, Eletticità Futura ritiene debbano essere escluse dal campo di applicazione della Direttiva, proprio per il contributo alla mitigazione-compensazione di eventi alluvionali e siccitosi o di scarsità della risorsa rispetto ai diversi fabbisogni.

Si segnala in tal senso che l'allegato presenta indicazioni parzialmente contraddittorie sul punto: i paragrafi 3.3 e 3.4 che riportano il calcolo dell'indice WEI+ rispettivamente per le domande di nuova concessione e di rinnovo, paiono riferirsi esclusivamente alle derivazioni a carattere dissipativo, in contrasto con quanto riportato al paragrafo 6.1, che afferma che vadano assoggettate a verifica le derivazioni cosiddette dissipative e le derivazioni non dissipative dotate di serbatoio di accumulo.

Qualora l'allegato fosse invece da intendersi applicabile anche alle derivazioni idroelettriche dotate di accumulo, si segnala che l'applicazione alle derivazioni non dissipative dotate di serbatoio di accumulo dell'indice WEI su base annuale porterebbe ad un valore (Volume prelevato = Volume restituito) prossimo allo 0%. L'applicazione dei WEI+ su base mensile evidenzerebbe invece mesi nei quali il volume restituito è superiore al volume prelevato, e proprio nei mesi di criticità individuati nell'allegato 3, contribuendo così a sostenere il bilancio idrico a scala di bacino.

Nel caso in cui l'allegato fosse dunque da intendersi applicabile anche a derivazioni idroelettriche dotate di accumulo si chiede di prevedere l'esclusione dalla valutazione di tutte quelle derivazioni per le quali siano vigenti convenzioni con Enti/Consorzi che ne regolano l'esercizio ai fini di un uso plurimo, prevedendo per quelli che ne sono privi, all'esito dell'eventuale valutazione, l'imposizione nei mesi di criticità idrica del divieto di accumulo in luogo della riduzione del prelievo.

Si segnala infine che al paragrafo 2 la matrice ERA presenta valori differenti da quelli dell'analogia matrice riportata nell'Allegato 1 (in particolare per gli incroci "Elevato- Lieve" e "Cattivo-Moderata").

Campo di applicazione della Direttiva Derivazioni

La Direttiva introduce una valutazione di tipo probabilistico basata sulla stima del rischio di deterioramento o di non raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico, interessato da una derivazione.

Tale rischio viene espresso tramite la "matrice ERA" (Esclusione/rischio alto; Repulsione/rischio medio; Attrazione/rischio basso) e viene determinato tramite valutazione incrociata dell'impatto su corpo idrico (impatto Lieve, Moderato, Rilevante) e del valore ambientale dello stesso (stato Elevato, Buono, Sufficiente), rappresentata nella Tabella 1.

Tabella 1: Matrice ERA

		Impatto generato dall'intervento		
		Lieve	Moderato	Rilevante
Stato del corpo idrico superficiale	Elevato	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</div> <div style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</div> <div style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</div> </div>		
	Buono			
	Sufficiente			
	Scarso			
	Cattivo			

Elettricità Futura ritiene che la metodologia introdotta dalla Direttiva Derivazioni non debba essere applicata ai rinnovi di grandi derivazioni idroelettriche, in virtù della strategicità di tali impianti non solo in termini di produzione idroelettrica ma anche sotto il profilo di servizi di accumulo, laminazione e regolazione del flusso idrico. Nel dettaglio, gli impianti a bacino presentano il duplice beneficio della capacità di regolazione, contribuendo da un lato a smorzare, cioè laminare, le piene (in modo da attenuarne gli effetti calamitosi) e dall'altro ad immagazzinare significativi volumi d'acqua che possono essere poi rilasciati anche per altri usi industriali, ambientali e agricoli nei periodi di scarsità d'acqua. Tali impianti contribuiscono positivamente e virtuosamente a compensare eventi alluvionali con eventi siccitosi o più semplicemente di massimo fabbisogno. In molti casi i bacini artificiali associano alla valenza di sicurezza e protezione del territorio, per cose e persone, anche il ruolo di protezione degli ambienti ed ecosistemi creati a valle degli stessi. Non si dimentichi inoltre Si segnala inoltre che, in alcuni casi, i serbatoi sono stati costruiti a finalità plurima con fondi pubblici e proprio in virtù di questo esistono delle convenzioni ben consolidate tra operatori idroelettrici e consorzi irrigui, finalizzati alla gestione e condivisione della risorsa idrica sia in situazioni normali che in periodi di scarsità idrica. Si ricorda a titolo di esempio il contributo apportato in tutto il Nord Italia dai produttori idroelettrici nell'estate 2017, in termini di contenimento degli impatti generati dalla siccità.

In tale situazione, tipica nazionale, si evidenzia come l'applicazione della metodologia introdotta dalla Direttiva Derivazioni a questa tipologia di impianti e, più in generale, agli usi non dissipativi della risorsa idrica, comporti indirettamente impatti negativi anche sulle altre tipologie d'uso della risorsa (irriguo, idropotabile, ecc...).

In ogni caso, si ritiene che la previsione di applicare le deroghe specifiche previste per le grandi derivazioni nella Direttiva Quadro Acque (art. 4.4 e 4.7 della Direttiva 2000/60/CE - cfr. *infra* DQA) non possa essere demandata, come suggerito dalla stessa AdB Po, agli strumenti di pianificazione regionale (il cui aggiornamento dovrebbe avvenire non prima dei prossimi sei anni), ma debba trovare un'esplicita indicazione già nell'ambito del documento oggetto della presente consultazione.

In relazione invece ai rinnovi di piccole derivazioni idroelettriche, si propone di applicare il metodo ERA considerando però soltanto i casi di "Attrazione" e "Repulsione": per tale tipologia di impianti non dovrebbe infatti essere applicabile il caso di "Esclusione". In caso di "Repulsione" sarà cura del concessionario produrre risultanze del monitoraggio qualitativo svolte a "monte/valle" della derivazione per verificare gli effetti sito specifici della derivazione stessa sullo stato del corso d'acqua. Se dall'analisi emergesse che la qualità delle acque subisce un deterioramento del proprio stato per effetto della derivazione, quest'ultima non potrà essere rinnovata alle medesime condizioni ma solo attuando interventi di mitigazione o applicando proroghe (art. 4.4 DQA) o deroghe (art 4.7 DQA) che dovranno essere concordati con l'Ente concedente. In caso invece di "Attrazione" o non rilevanza sito specifica allo stato qualitativo del corso d'acqua la concessione verrà rinnovata.

Aree precluse

La Direttiva Derivazioni, tramite il sistema di classificazione Esclusione, Repulsione ed Attrazione, introduce di fatto aree completamente precluse alla realizzazione di qualsiasi tipo di nuovo intervento.

Per corpi idrici che risultino in stato di qualità elevato, ad esempio, a prescindere dal livello di impatto generato dall'impianto - valutato sia singolarmente che in cumulo con altre eventuali derivazioni preesistenti - viene stabilita aprioristicamente l'esclusione della possibilità di effettuare qualunque tipo di intervento, anche con impatto "Lieve".

Tale previsione si ritiene non trovi fondamento giuridico, poiché l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del DM 10 settembre 2010 - che peraltro devono essere approvate con un provvedimento che consegue a uno specifico procedimento ricognitivo svolto a livello regionale - rappresenta aree non già precluse a priori, ma semplicemente non vocate e su cui sono necessarie ulteriori verifiche sulla fattibilità dell'intervento, che potrà essere sviluppato a valle di tali verifiche a prescindere dallo stato attuale del sito.

Duplicazione valutazioni ambientali già previste

La Direttiva Derivazioni prevede che, in caso di "Repulsione", vengano effettuate valutazioni aggiuntive per l'approfondimento dell'impatto sulle componenti biologiche e chimiche, che ricalcano in maniera pedissequa le analisi previste nelle procedure ambientali di diversa natura, quali di screening e/o di VIA e valutazione di incidenza previste dal testo unico dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Si ritiene pertanto che il sistema introdotto - che nelle intenzioni dell'Autorità avrebbe dovuto rappresentare uno strumento snello di pre-valutazione - nella sua concreta applicazione costituisca di fatto una parziale duplicazione di quanto già previsto dalla normativa ambientale vigente.

Considerazioni sui Parametri-soglia

Il metodo della valutazione del rischio ambientale prevede una fase di analisi della pressione sul corpo idrico e dell'entità dell'impatto generato dalla nuova domanda di derivazione. A tal fine vengono introdotti una serie di parametri idrologici, morfologici e i relativi valori soglia, superati i quali l'impatto della derivazione è considerato "potenzialmente rilevante".

L'applicazione del parametro idrologico dato dal rapporto tra portata massima derivabile e portata media naturalizzata (rapporto D/Q_n) a tutte le tipologie di impianti ed usi si ritiene non corretta.

In particolare, il rapporto D/Q_n perde di significato se applicato ad un impianto ad acqua fluente che avrà un indicatore quasi sempre pari o superiore ad uno, posto che di prassi tali impianti vengono progettati per derivare portate superiori a quelle mediamente disponibili in alveo.

Il valore di Portata media naturalizzata non è pertanto sufficientemente significativo dell'effettiva dinamica idrologica del corpo idrico, ad esempio nel caso di corpi idrici a regime prevalentemente torrentizio: in questi casi, infatti, la portata idrica è fortemente variabile in base alla stagionalità con fasi in cui i valori di portata sono nettamente maggiori della portata media. In tali circostanze, quindi un vincolo di derivazione fissato rispetto alla portata media risulterebbe fin troppo limitante rispetto all'effettivo potenziale di derivazione dal corpo idrico. La maggiore derivazione in fase di piena sarebbe infatti compensata da adeguati rilasci durante gli altri periodi.

Per tali considerazioni, si propone di sostituire il valore della portata media naturalizzata Q_n con il parametro Q_{max50} , intesa come la portata massima naturale della piena cinquantennale.

Questo principio esplicita il forte elemento di differenziazione tra le derivazioni dissipative, che condizionano la disponibilità residua a valle di esse, e quelle non dissipative - elettivamente quelle idroelettriche - che invece rendono nuovamente disponibile l'intera portata derivata.

Peraltro l'attuale formulazione di calcolo proposta non risulterebbe coerente con quella contenuta negli strumenti di pianificazione oggi vigenti (come ad esempio previsto nel Piano di Tutela delle Acque Regione Lombardia che si riferisce alla portata massima).

Si propone inoltre che alle derivazioni non dissipative – quali quelle idroelettriche – in virtù della restituzione integrale delle portate derivate, non sia applicato il parametro idrologico S/L , basato sul rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso (S) e la lunghezza del corpo idrico (L), in particolare per i rinnovi delle concessioni idroelettriche perché, di fatto, la sottensione che le opere comportano sul Corpo Idrico viene già compensata dai rilasci del DMV e dagli obblighi ittiogenici a cui gli operatori sono soggetti secondo la legislazione vigente.

In subordine, si ritiene utile rivedere i valori soglia del rapporto S/L, non distinguendo tra corpi idrici già impattati da altre derivazione idroelettriche e quelli non ancora impattati.

In particolare si propone l'adozione dei seguenti valori:

$$\frac{S}{L} \leq 0.3; \quad 0.3 < \frac{S}{L} \leq 0.6; \quad \frac{S}{L} > 0.6$$

In aggiunta, si evidenzia che i valori soglia per impatti Rilevanti e le soglie di impatto Lieve/Moderato (che oggi sono semplicemente stabilite come la metà dei valori soglia impatti Rilevanti) non risultano ancorati a valutazioni scientifiche adeguatamente validate.

In tale ambito, quindi, si sottolinea la necessità di coinvolgere le Regioni nel processo di revisione dei valori soglia tramite l'attivazione di indagini ad hoc sviluppate dalle Regioni stesse, che possano, tenendo conto della forte variabilità di risposta degli ecosistemi, fornire indici maggiormente sito specifici.

Si evidenzia ad esempio come dalle simulazioni effettuate da Regione Lombardia - illustrate nel corso dell'incontro pubblico del 19 ottobre 2017 presso la camera di Commercio di Parma (che ha costituito uno delle fasi della consultazione sopra menzionata) - sia emerso come l'applicazione dei criteri introdotti dalla Direttiva Derivazione ad impianti esistenti porti a risultati non conformi a quelli delle indagini sito-specifiche sulla qualità dei corpi idrici condotte presso i medesimi impianti.

Si ritiene infine utile segnalare come, per una corretta valutazione dell'impatto dei valori di soglia proposti, appaia necessario stabilire a priori e univocamente il set di indicatori di riferimento utilizzati per la determinazione dello stato di qualità del Corpo Idrico, fornendo un quadro completo e stabile che non possa modificare nel tempo l'applicazione della direttiva, rendendo di fatto discrezionale la valutazione qualitativa dell'esito delle azioni di miglioramento intraprese.

In particolare, appare necessario definire metodologie chiare ed applicabili e deroghe per il parco idroelettrico esistente, relativamente alla definizione dello stato del corpo idrico. Ad oggi, infatti, le indicazioni Ministeriali in merito propongono indici e metodologie (NISECI, Mesohabitat, ecc.) che non sono applicabili in via generale ed estensiva a tutti i corpi idrici, se non dopo una campagna di misure ad hoc di durata pluriennale (ad onere delle Regioni). In tal modo, lo stato dei corpi idrici, che attualmente risulta in generale buono o elevato in molti corpi idrici nei Piani di Gestione Regionali, potrebbe cambiare qualora ri-valutato, nei prossimi anni, in funzione delle diverse metodologie proposte dal Ministero in ambito di revisione dei Piani.

Difficoltà nel reperimento di dati affidabili

La valutazione di compatibilità delle derivazioni prevista dalla Direttiva richiede una raccolta preventiva di dati necessari al calcolo dei parametri soglia (ad esempio, lunghezze dei tratti sottesi esistenti e portate medie e massime prelevate anche in funzione dei diversi usi, numero di briglie/opere sul corso d'acqua considerato) spesso difficilmente reperibili, in assenza di database ufficiali liberamente accessibili, ponendo un onere economico significativo in capo all'operatore e condizionando la reale affidabilità dei risultati ottenuti.

Applicazione della Direttiva ai rinnovi

Nell'applicazione del metodo ERA ai rinnovi e alle richieste in variante, la Direttiva Derivazioni prevede che:

- nel caso in cui lo stato del corpo idrico interessato sia Buono o Elevato, la concessione possa essere rinnovata, poiché si presume che la sua presenza non comporti rischi per la qualità del corpo idrico;
- nel caso in cui lo stato del corpo idrico interessato sia inferiore al Buono, si possa presumere che la derivazione esistente ne sia la causa, o una delle cause. Andrà dunque condotta una verifica al pari di una nuova domanda di derivazione, a seguito della quale, qualora la domanda di rinnovo fosse considerata incompatibile, la stessa potrebbe essere rinnovata solo attuando interventi di mitigazione o applicando le proroghe e deroghe di cui agli art. 4.4 e 4.7 della DQA.

L'applicazione della metodologia proposta per i rinnovi, nei termini previsti dalla Direttiva Derivazioni, non appare adeguatamente circostanziata al fine di consentire lo sviluppo e l'adeguamento degli impianti esistenti e quindi l'attivazione degli investimenti necessari. Si richiede pertanto che vengano forniti maggiori dettagli sulle modalità applicative della Direttiva a questa fattispecie di interventi.

Si suggerisce in aggiunta di prevedere che per un impianto idroelettrico tutte le variazioni di portata necessarie ad adeguare la concessione all'effettiva presenza di acqua nel corpo idrico, siano considerate ininfluenti sullo stato del corpo idrico (non comportando di fatto alcun incremento della pressione idromorfologica) e vengano dunque istruite come mero rinnovo, collocando le domande direttamente nell'area "*Attrazione*" della matrice ERA.

Derivazioni a impatto trascurabile

La Direttiva Derivazioni prevede che la metodologia introdotta si applichi anche a nuovi impianti realizzati su acquedotti o canali artificiali che utilizzano acque già oggetto di derivazione, o ad impianti su Deflusso Minimo Vitale, su corpo di traversa esistente, senza sottensione di alveo naturale.

Ritenendo l'impatto aggiuntivo di questi impianti sempre trascurabile, si propone di prevederne l'esplicita esenzione dall'applicazione del metodo ERA, o in alternativa di farli ricadere in automatico nell'area "*Attrazione*" della matrice.

